

**DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN
SEDE DI CONSIGLIO**

del 28 giugno 1977

relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di
questa Comunità e originari d'Israele

(77/423/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno tra di loro concluso il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele è entrato in vigore il 1° luglio 1975;

considerando che l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato d'Israele è approvato da ogni Stato firmatario secondo le procedure che gli sono proprie,

desiderando continuare ad applicare, a titolo autonomo e congiuntamente, le riduzioni tariffarie convenute in detto accordo;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Dal 1° luglio 1977 sono sospesi i dazi doganali applicabili nella Comunità all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari d'Israele.

Articolo 2

Le disposizioni che stabiliscono le regole di origine per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele sono applicabili ai prodotti di cui alla presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano di comune accordo le misure eventuali di salvaguardia, suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione.

Articolo 4

La validità della presente decisione scade con l'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato d'Israele e comunque il 30 giugno 1978.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1977.

Il Presidente

W. RODGERS